



HELP FOR CHILDREN VENETO O.D.V.

Via Abate Tommaso, 2 - 30020 - Quarto d'Altino - VE
C.F. 93039340273 - IBAN IT07 V058 5612 0011 3757 3000 581
Iscr. Registro Regionale Volontariato del 13.12.2012 - VE0288
info@helpforchildrenveneto.it - www.helpforchildrenveneto.it

REGOLAMENTO

NORME GENERALI PROGETTO "HELP FOR CHILDREN"

art. 1

Il Progetto si propone di offrire ospitalità temporanea ai minori provenienti dalla Bielorussia, per garantire un salutare cambio ambientale e una corretta alimentazione, quale forma di sostegno alle conseguenze avute con il disastro nucleare di Chernobyl. Con spirito di solidarietà e attivando una serie di attività finalizzate allo scambio culturale e sociale.

art. 2

L'adesione al progetto di accoglienza presuppone il massimo rispetto e comprensione delle differenti realtà sociale, di costume, di tradizioni e cultura esistenti nel paese di provenienza del minore.

Art. 3

Fanno parte integrante del progetto di accoglienza:

- le attività di preparazione all'accoglienza, svolte attraverso incontri formativi e informativi, rivolti ai nuclei famigliari accoglienti con gli operatori dell'Associazione.
- Le attività a carattere sociale-ricreativo finalizzate a migliorare la qualità del soggiorno.

Le famiglie sono caldamente invitate a collaborare e partecipare.

Art. 4

Allo scopo di garantire sempre e comunque la sicurezza del minore ospitato, le famiglie dovranno garantire il massimo della trasparenza e disponibilità in modo da facilitare le attività di controllo e supervisione da parte dei responsabili dell'Associazione e delle strutture competenti che si occupano di vigilare sulla corretta ed effettiva applicazione dello statuto, del presente regolamento e delle norme che sovrintendono ai progetti di accoglienza.



HELP FOR CHILDREN VENETO O.D.V.

Via Abate Tommaso, 2 - 30020 - Quarto d'Altino - VE
C.F. 93039340273 - IBAN IT07 V058 5612 0011 3757 3000 581
Iscr. Registro Regionale Volontariato del 13.12.2012 - VE0288
info@helpforchildrenveneto.it - www.helpforchildrenveneto.it

Art. 5

Le famiglie devono garantire l'accesso e il contatto con i minori agli adulti accompagnatori stranieri, al Presidente e agli altri responsabili e operatori del progetto, dare loro informazioni telefoniche, se richieste, così come consentire di parlare al minore. Accompagnare, se necessario, il minore al punto assistenza accompagnatori.

Art. 6

Ogni famiglia ospitante ha l'obbligo di partecipare, con la presenza di almeno un familiare, agli incontri formativi, organizzativi e informativi.

Art. 7

Le famiglie ospitanti sono consapevoli che il rientro in patria del minore accolto è un obbligo tassativo, non derogabile, al quale non ci si può opporre, che sarà svolto dall'associazione se non provvedesse la famiglia nei termini e modalità impartite dall'Associazione.

Art. 8

Le famiglie accoglienti devono segnalare all'Associazione e agli accompagnatori qualunque problematica sorgesse durante il soggiorno del minore; comunque anche in assenza di problematiche, le famiglie accoglienti sono tenute a telefonare almeno una o due volte per informare gli adulti accompagnatori sull'andamento dell'accoglienza, dando l'opportunità al minore di parlare direttamente con l'accompagnatore stesso.

Art. 9

Le famiglie accoglienti sono consapevoli che, il responsabile del progetto, nell'esclusivo interesse del minore può, sentite le autorità di pubblica sicurezza e l'adulto accompagnatore, decidere la revoca dell'affidamento, allontanando dalla famiglia accogliente il minore anche prima della scadenza prevista del soggiorno.

Art. 10

Le famiglie accoglienti si impegnano a non interferire nei rapporti fra Associazione e adulti accompagnatori, i quali rispondono gerarchicamente al Presidente dell'Associazione.



HELP FOR CHILDREN VENETO O.D.V.

Via Abate Tommaso, 2 - 30020 - Quarto d'Altino - VE
C.F. 93039340273 - IBAN IT07 V058 5612 0011 3757 3000 581
Iscr. Registro Regionale Volontariato del 13.12.2012 - VE0288
info@helpforchildrenveneto.it - www.helpforchildrenveneto.it

INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILITA'

Sono Organi di controllo preposti: il Comitato per la tutela dei minori stranieri, la Questura, i quali hanno rilasciato il loro nulla-osta al progetto di accoglienza sulla base di garanzie idonee rilasciate dalle famiglie ospitanti. La famiglia ospitante è responsabile del minore dal momento dell'affidamento temporaneo, da parte dell'Associazione promotrice del progetto.

TRASFERIMENTI

E' possibile portare il minore fuori Provincia o Regione, ma è necessario segnalare lo spostamento all'Associazione avvisando il responsabile, lasciando un recapito e un numero telefonico. Tutto questo si rende necessario perché in caso di necessità (rimpatrio urgente del minore o altro) Questura, Comitato minori e il responsabile dell'Associazione possano rintracciare il minore nel più breve tempo possibile. **NON E' CONSENTITO PER NESSUN MOTIVO, anche per brevi periodi, trasferire il minore AL DI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE ITALIANO.**

EMERGENZE SANITARIE

E' possibile in casi di necessità contattare il proprio medico di base o specialisti consigliati dall'Associazione. In casi d'emergenza medica ove sia necessaria una prestazione di pronto soccorso o ricovero ospedaliero ogni famiglia ospitante dovrà:

- procedere al ricovero del minore solo in caso di effettiva necessità
- avvisare il referente di zona e l'accompagnatore straniero
- non prendere iniziative senza aver consultato i responsabili dell'Associazione
- dare i riferimenti dell'associazione in quanto il minore è coperto da polizza assicurativa (Help For Children Veneto, Via A. Tommaso 2, 30020 Quarto d'Altino (VE), tel. 342 5901380)

Il Governo bielorusso non desidera siano fatte analisi o indagini cliniche sui bambini. **SI RICORDA, INFATTI, CHE LA FAMIGLIA ITALIANA NON E' LA TUTTRICE DEL MINORE MA SOLO L'AFFIDATARIA TEMPORANEA E NON PUO' AUTORIZZARE NESSUN INTERVENTO, PENA LA DENUNCIA DEL COMITATO PER LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI ALLA QUESTURA E ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.**

Anche in caso di infortunio o danni a terzi da parte del minore si deve avvertire il referente di zona e l'accompagnatore straniero. Si ribadisce che il minore ha la polizza assicurativa.

BAGAGLI

Il bagaglio stivato non deve superare i 20 Kg mentre il bagaglio a mano può arrivare a 8 Kg nel rispetto delle normative di sicurezza.

La compagnia aerea accetta, compreso nel biglietto di volo, un solo bagaglio stivato e un solo bagaglio a mano per passeggero.